

9. OPZIONE PER VERSAMENTO IVA COMMITTENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO E LOGISTICA

La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce il funzionamento del regime transitorio opzionale introdotto per presidiare il gettito IVA nel settore della logistica e movimentazione merci. Si tratta, tecnicamente, di una misura "ponte": il Legislatore (Legge di Bilancio 2025 e successivo D.L. n. 84/2025) ha introdotto questo meccanismo in attesa che il Consiglio dell'Unione Europea autorizzi la deroga alla Direttiva 2006/112/CE necessaria per applicare l'inversione contabile (reverse charge) pura. L'obiettivo è contrastare le frodi IVA (spesso attuate tramite missing traders) spostando l'onere del versamento dal cedente/prestatore al cessionario/committente e introducendo al contempo una responsabilità solidale tra le parti per l'imposta dovuta. Con provvedimento del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l'esercizio dell'opzione, efficace dal 30 luglio 2025.

Meccanismo impositivo

Sotto il profilo tecnico-operativo, il regime determina una scissione del flusso finanziario:

- il prestatore emette fattura ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972 esponendo l'IVA, ma apponendo la dicitura specifica che richiama l'opzione ex art. 1, comma 59, Legge n. 207/2024. Tale imposta viene annotata nel registro vendite (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) ma non concorre alla liquidazione periodica del prestatore;
- il committente non corrisponde l'IVA al prestatore, bensì la versa direttamente all'Erario "in nome e per conto" della controparte.

È fondamentale sottolineare il rigore finanziario imposto al committente: il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 6045 e codice identificativo 66 per il responsabile solidale) entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione della fattura. L'aspetto più critico per la tesoreria aziendale è il divieto assoluto di compensazione: il committente deve versare l'imposta mediante liquidità effettiva, senza poter utilizzare crediti fiscali pregressi.

Ambito soggettivo e autonomia negoziale

L'ambito di applicazione è definito mediante i codici ATECO 2025 Sezione H (Trasporto e Magazzinaggio), includendo attività quali il trasporto merci (su strada, ferrovia, mare), il magazzinaggio e la logistica. Di seguito, nella tabella si elencano i codici ATECO

interessati, precisando che si tratta di un elenco esemplificativo e non esaustivo (circolare n. 14/E/2025).

Codice ATECO 2025	Descrizione attività
49.20	Trasporto ferroviario di merci
49.41	Trasporto di merci su strada
50.20	Trasporto marittimo e costiero di merci
51.21	Trasporto aereo di merci
52.1	Magazzinaggio e deposito
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci
52.24	Movimentazione merci
52.25	Servizi di logistica
53.10	Attività postali con obbligo di servizio universale

Un chiarimento rilevante contenuto nella circolare n. 14/E/2025 riguarda la "frammentazione" della filiera. L'Agenzia delle Entrate specifica che l'opzione gode di autonomia contrattuale: in una catena di subappalto, l'opzione può essere esercitata nel rapporto subappaltatore-subappaltante a prescindere dal regime adottato a monte tra committente principale-appaltatore. Tuttavia, il vincolo ha natura triennale e irrevocabile e si perfeziona con la trasmissione telematica dell'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, vincolando le parti esclusivamente per i contratti ivi indicati. La circolare risolve una potenziale questione critica riguardante il recupero dell'imposta in caso di accertamento di "indebito oggettivo" (IVA non dovuta). In deroga ai principi generali che vedrebbero il prestatore come soggetto legittimato a richiedere il rimborso, l'Agenzia delle Entrate applica l'art. 30-ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, con un adattamento funzionale: essendo il committente colui che ha materialmente effettuato l'esborso erariale, la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso spetta al committente stesso, subordinatamente alla prova dell'effettivo versamento. Questo garantisce il rispetto del principio di neutralità dell'imposta, evitando che il prestatore (che non ha versato nulla) possa arricchirsi indebitamente.

Compatibilità con il regime speciale autotrasportatori

Viene infine sancita la compatibilità tecnica tra questo regime opzionale e il regime speciale ex art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione trimestrale per autotrasportatori). Si crea però un "doppio binario" per l'autotrasportatore che agisce come committente in opzione: per la propria attività attiva, mantiene la liquidazione trimestrale, mentre per le fatture passive ricevute in regime opzionale, è obbligato a versare l'IVA per conto del vettore sub-vettore mensilmente (entro il 16 del mese successivo), disapplicando di fatto il beneficio del differimento trimestrale limitatamente a tali operazioni.